



# COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

**ORDINANZA SINDACALE N. 08 DEL 01.09.2025      REG. GEN. N. 86/2025**

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO**

## *IL SINDACO*

### **PREMESSO che:**

- ✓ il D.L. 06.12.2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22.12.2011 n. 214 che con l’art. 31, comma 1, modificando l’art. 3, comma 1, lett. d bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- ✓ la richiamata normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura;

### **ATTESO che:**

- ✓ il centro urbano cittadino, da lungo tempo è interessato, specie nelle ore notturne e specie nel corso della stagione estiva e autunnale, da fenomeni di disturbo della quiete pubblica derivanti dalla presenza di persone, soprattutto in prossimità di locali esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre che di generi alimentari;
- ✓ le bevande vendute per asporto e consumate su suolo pubblico comportano il fenomeno dell’abbandono alla rinfusa, senza alcun riguardo per la pulizia e igiene dei luoghi, in spregio alle norme più elementari di igiene e di civile uso degli spazi pubblici, tanto da costituire una fonte di pericolo per i residenti o i passanti;
- ✓ all’Amministrazione comunale e al Comando di Polizia Municipale sono pervenute molteplici segnalazioni, sia in ordine alla richiesta di interventi tesi a migliorare la pulizia e salubrità ambientale, sia e soprattutto in ordine alle gravi alterazioni della quiete pubblica per la presenza di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti in orari serali e notturni;

**CONSIDERATO** che le predette situazioni appaiono presupposto di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a prevenire e contrastare i comportamenti sopradescritti, fonte di disturbo per la tranquillità e il riposo dei residenti e di pericolo per le persone che frequentano gli spazi pubblici e vedono lesa il loro diritto alla libera e serena fruizione;

**APPURATO** che le limitazioni degli orari così come proposti nella presente ordinanza, per le attività di somministrazione al pubblico per bevande e alimenti, serve essenzialmente per limitare i danni alla sicurezza urbana, all’ordine pubblico, alla viabilità, e si rendono necessari anche per la protezione della salute umana, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, così come espressamente richiamati dall’art. 3, comma 1, del D.L. 138/2011 come limiti ammissibili all’iniziativa economica privata;

**PRESO ATTO** del continuo confronto tra gli Organi di Polizia operanti sul territorio in merito alla opportunità di una nuova disciplina applicabile agli orari di apertura al pubblico delle attività;

## VISTI:

- ✓ il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” con cui il Legislatore ha definito la sicurezza urbana quale “... bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città ...” prevedendo la possibilità di adottare incisivi provvedimenti in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell’ambiente o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- ✓ l’art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

**RILEVATO** che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall’art. 7 della Legge 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell’art. 13 di tale legge;

**VISTA** la propria ordinanza n. 07 del 30.07.2025 – Reg. Gen. n. 73/2025;

**RITENUTO**, per tutte le motivazioni di pubblico interesse sopra rappresentate, di dover adottare misure contingibili ed urgenti che rappresentino un giusto equilibrio tra l’esigenza di tutelare l’incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana e il dovere di garantire l’esercizio della libertà di iniziativa economica;

**VISTO** l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** lo statuto Comunale;

## **ORDINA**

a parziale rettifica della propria ordinanza n. 07 del 30.07.2025 – Reg. Gen. n. 73/2025, per le motivazioni in premessa esplicitate, **con decorrenza 1° settembre 2025 e sino al 30 settembre 2025:**

1) L’orario di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pub, vinerie), delle attività artigianali autorizzati alla vendita di alimenti e bevande e delle attività di commercio su area privata o pubblica, autorizzate anche in forma temporanea, è stabilito per tutti i giorni della settimana **alle ore 01:00 del giorno successivo**. Sono consentiti 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso. Non è consentita la riapertura delle attività prima delle ore 05:00 del mattino.

2) È fatto divieto alle attività sopraelencate di emettere musica e suoni, all’interno e all’esterno dei locali, **a partire dalle ore 24:00.**

3) È fatto divieto, **a partire dalle ore 20:00**, di vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro finalizzata al consumo nelle aree pubbliche. Resta consentita la somministrazione delle bevande in vetro all’interno dei locali e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.

## **AVVERTE**

- ✓ che l’inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7 bis, c.1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00;
- ✓ che nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3) della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 comma 1 del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689: su segnalazione dell’Ufficio accertatore, potrà essere disposta dal Questore di Avellino l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- ✓ che la vigilanza sull’ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell’ordine;
- ✓ che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Campania, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## ***DISPONE INFINE***

- ✓ che la presente Ordinanza:
  - sia resa pubblica attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line e sulla home page del sito istituzionale dell'Ente;
  - sia trasmessa a S.E. il Prefetto di Avellino, al Questore di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Montella, al Comando di Polizia Municipale e al Responsabile del SUAP.

Dalla Residenza Municipale li 1° settembre 2025

IL SINDACO  
*Dott. Rizieri Buonopane*

